



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo
AREA VIGILANZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*Approvato con delibera C.C. n.02. del 27.1.2014, modificato con deliberazione n.25-29/07/2016 e
n. 8- 26/02/2021*

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Funzioni di Polizia Locale

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento

TITOLO 2 - UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche

Art. 7 - Occupazione suolo pubblico

Art. 8 - Divieto di giochi

Art. 9 - Modalità per il carico e scarico merci

Art. 10 - Divieto di bivacco ed accattonaggio

Art. 11 - Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

Art. 12 - Campeggi temporanei

Art. 13 - Stazionamento di nomadi

TITOLO 3 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 14 - Disposizioni generali

Art. 15 - Atti e comportamenti vietati

Art. 16 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

Art. 17 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

Art. 18 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazioni di aree pubbliche

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 21 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

Art. 22 - Pulizia dei terreni privati

Art. 23 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli ed altri simili oggetti

Art. 24 - Sgombero dalla neve

Art. 25 - Collocamento di condutture e luminarie

Art. 26 - Collocamento di cartelli e iscrizioni

Art. 27 - Giardini pubblici

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 29 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 30 - Abitazioni private

Art. 31 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

Art. 32 - Artisti di strada e mestieri girovaghi

Art. 33 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 34 - Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio
in moto durante la sosta

Art. 35 - Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto
per la difesa antigrandine

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE, PROFILASSI E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36- Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Art. 37 - Custodia e tutela degli animali

Art. 38 - Altri animali

TITOLO 6 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 39 - Disposizioni sul verde privato

Art. 40 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 41 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 42 - Accensione di fuochi

Art. 43 - Canne fumarie

Art. 44 - Depositi esterni

TITOLO 7 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 45 - Vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Art. 46 - Obblighi per i gestori e i titolari

TITOLO 8 - RIUNIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI

Art. 47 - Cortei funebri

Art. 48 - Processioni e manifestazioni

Art. 49 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

TITOLO 9 - SANZIONI

Art. 50 - Accertamento delle violazioni - Sanzioni amministrative pecuniaria

Art. 51 - Sanzioni accessorie

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Entrata in vigore

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcune qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) utilizzo di spazi ed aree pubbliche;
- b) tutela e decoro dell'ambiente urbano;
- c) tutela della quiete pubblica e privata;
- d) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- e) tutela ambientale;
- f) pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali del settore alimentare e non alimentare.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene pubblico in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) portici, canali ed i fossi fiancheggianti le strade;

f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Locale

Le funzioni amministrative di polizia locale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.Lgs. n. 112/98.

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive competenze.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse sollevando il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- c) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando, a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
- d) con facoltà di revoca o sospensione, in qualsiasi momento, nel caso di abuso.

TITOLO 2 - UTILIZZO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Spazi ed aree pubbliche

Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.

Sono pertanto vietati gli atti e le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 8 - Divieto di giochi

Sul suolo pubblico adibito al transito sia veicolare che pedonale è vietato:

a) eseguire giochi, con oggetti, animali o qualsivoglia genere, che possano creare disturbo alla viabilità e circolazione, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;

b) utilizzare bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici varie, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi.

E' fatta salva la possibilità di deroga a tali divieti in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

Art. 9 - Modalità per il carico e scarico merci

Le autorizzazioni per il carico e scarico di merci, si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche negarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di che trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art.10 - Divieto di bivacco ed accattonaggio

Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi

comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.

E' vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti ed attirandone l'attenzione.

E' vietato, in particolare:

a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;

b) bivaccare, abbandonare rifiuti, soggiornare nei portici, nelle strade, sui marciapiedi, nelle piazze, nei giardini, parchi ed aree verdi e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo soglie di ingresso;

c) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e al decoro dei luoghi.

Art.11 - Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

I privati cittadini proprietari di immobili in centro storico o in zona B di completamento del PRG vigente, su esplicita richiesta all'amministrazione comunale, possono usufruire, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico antistante gli immobili di loro proprietà nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada e regolamenti comunali.

Art. 12 Campeggi temporanei

Enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fine di lucro, per scopi sociali, culturali e sportivi, che intendano allestire campeggi temporanei, in occasione di manifestazioni di grande richiamo di pubblico, per la durata massima di 15 giorni, presentano domanda di autorizzazione al Comune.

Nella domanda deve essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

Servizi per n. 100 ospiti	N. wc in rete	N. wc chimici	N. docce chiuse	N. lavelli/lavandini	N. vuotatoi chimici	N. piazzole
Fino a 3 gg.	2 + 1 per disabili	2 + 1 per disabili	2	2	1	1x15mq
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Oltre 3 gg e fino a 7 gg.	2 + 1 per disabili	3 + 1 per disabili	4	3		1	1x25mq
Oltre 7 gg. e fino a 15 gg.	4+ 1 per disabili	4+ 1 per disabili	4	2	2	1	1x25mq

Il Servizio competente, al fine del rilascio dell'autorizzazione, acquisisce d'ufficio i pareri necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti.

Inoltre ogni struttura dovrà essere dotata di:

- obbligo di spurgo dei bagni chimici anche durante le giornate festive;
- estintori opportunamente segnalati, in numero adeguato rispetto alle norme vigenti;
- cassonetti per i rifiuti mantenuti in buone condizioni;
- polizza assicurativa per responsabilità civile;
- servizio di pulizie numericamente adeguato (almeno 2 volte al giorno, con relativa registrazione in luogo accessibile dagli ospiti);
- punto di soccorso allestito con materiale sanitario di pronto consumo;
- vie di esodo opportunamente indicate;

L'approvvigionamento idrico deve essere fornito dall'acquedotto comunale e gli scarichi collegati alla rete fognaria, ad eccezione dei bagni chimici.

Art. 13 - Stazionamento di nomadi

La sosta dei nomadi nel territorio comunale, sia singoli che in carovane e con qualunque tipologia di veicolo, potrà essere consentita solo negli appositi spazi da stabilirsi con provvedimento dell'Autorità comunale, nell'osservanza delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, per periodi non superiori a tre giorni.

TITOLO 3 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 14 - Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 15 - Atti e comportamenti vietati

Al fine di tutelare l'igiene del suolo, la sicurezza e qualità dell'ambiente urbano e la fruibilità degli spazi collettivi, fatto salvo che la cosa non costituisca fatto di maggior gravità, è vietato:

- a) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- b) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

- c) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- d) ammassare oggetti qualsiasi davanti e ai lati delle case. In conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile l'ammasso è subordinato ad apposita autorizzazione;
- e) occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione suolo, qualsiasi area, anche nella sede stradale, adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili, beni ed oggetti vari dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri;
- f) annaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle proprietà sottostanti ;
- g) utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- h) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
- i) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- j) nei centri abitati, stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via;
- k) segare o spaccare legna sul suolo pubblico;
- l) la balneazione nei fiumi, torrenti e canali;
- m) effettuare operazioni di pulizia personale, di animali, di cose nelle vasche o nelle fontane pubbliche od attingervi acqua per uso improprio;
- n) tosare, strigliare, lavare animali su aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
- o) lavare, riparare veicoli o svolgere qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico;
- p) soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- q) compiere atti, in luogo pubblico o in vista del pubblico, o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- r) lanciare o collocare volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- s) abbandonare qualunque materiale;
- t) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- u) qualsiasi altro comportamento che pregiudichi la libera e sicura fruizione degli spazi collettivi e danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente.

Art. 16 - Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici

I proprietari di fabbricati sono tenuti a mantenere gli stabili in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla decorosa manutenzione e alla periodica pulizia delle facciate ed aggetti di facciate degli edifici, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne, delle inferriate dei giardini e di qualsiasi recinzione dei medesimi. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di tetti, coperture, cornicioni, balconate, rivestimenti e simili al fine di evitare eventuali cadute di qualsiasi

materiale, nonché provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici almeno ogni venti anni o quando ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

Nel caso di accertata violazione il Sindaco ordina ai trasgressori l'esecuzione di quei lavori e opere atte ad evitare pericoli e che comunque siano ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 677 del codice penale.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati e i cui eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla regolare pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

Le suddette Ditte, inoltre, nello svolgimento dell'attività hanno l'obbligo di :

- attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore;
- rispettare i seguenti orari di espletamento del servizio: dalle ore 7.00 alle ore 9.00 nel centro storico, per i bar, i ristoranti ed esercizi pubblici in genere, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 fuori del centro storico e nelle frazioni.

Per casi urgenti e di forza maggiore è consentito il servizio in qualsiasi orario, previa comunicazione.

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive e delle aree verdi private. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

I proprietari, i locatari e i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

E' vietato lasciare in stato di fatiscenza vetrine, bacheche e tende, le quali dovranno essere pulite e mantenute in buono stato.

I ponteggi e le paratie di cantiere in genere, quando posizionate in prossimità di un portico, devono essere realizzate, qualora le condizioni tecniche lo consentano, con materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del portico stesso.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fogne, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennamenti , ecc.), addebitando il relativo costo al proprietario.

Art.16 -bis : Pulizia, disinfezione e derattizzazione degli immobili non utilizzati(*)

I proprietari e coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili non utilizzati, siti nel centro abitato del territorio comunale (edifici, cortili, intercapedini, spazi destinati a giardini o altro, aree verdi in genere, depositi, fosse per la raccolta di rifiuti, ecc., ovvero ad una distanza massima di 150 metri da altre abitazioni in uso, devono :

1. provvedere alla costante pulizia degli immobili e dello spazio circostante, nonchè allo sgombero dei rifiuti.
2. provvedere alla derattizzazione e/o disinfestazione degli immobili suindicati, effettuando almeno tre trattamenti ad intervalli non inferiori a 120 giorni l'uno dall'altro.
3. far pervenire all'amministrazione comunale una autocertificazione/dichiarazione comprovante l'avvenuta derattizzazione ed i mezzi tecnici utilizzati.
4. Eseguire, oltre ai normali cicli di derattizzazione, una costante ed accurata osservazione degli spazi per valutare una eventuale intensificazione degli interventi.

(*) Articolo inserito con delibera n.8-2021

Art. 17 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 18- Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura che si verifichi sui pavimenti, griglie, portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario. In difetto, verificandosi condizioni di pregiudizio per l'incolumità pubblica, provvederà d'ufficio il Comune in danno degli inadempienti.

Art. 19 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Gli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altro, non devono gettare, ovvero impedire che venga gettato, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo pubblico occupato. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 20 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 21 - Divieti a tutela del patrimonio pubblico e privato e dell'arredo urbano

Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico e religioso.

E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti.

I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.

A tutela del patrimonio pubblico/ privato e dell'arredo urbano è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- c) deturpare, danneggiare, imbrattare in qualsiasi modo o manomettere i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- d) danneggiare la pavimentazione stradale, inquinare le acque pubbliche di superficie e le acque di falda;
- e) modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle vie, strade e piazze o i numeri civici dei fabbricati;
- f) salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- g) danneggiare, rimuovere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, rastrelliere, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- h) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- i) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche e della segnaletica stradale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose;
- j) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 14 anni;
- k) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- l) apporre o disegnare sui muri esterni degli edifici privati, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, senza espresso consenso dei proprietari, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Art. 22 - Pulizia dei terreni e giardini privati

I proprietari dei terreni, nonché di giardini privati, confinanti col suolo pubblico nei centri urbani, dovranno mantenere costantemente gli stessi in condizioni di nettezza, di decoro e di sicurezza verso terzi, provvedendo, se sussistono circostanze di eventuale pericolo, ad opportuna recinzione o delimitazione dell'area privata. Le recinzioni confinanti con strade ed aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminatae o

taglienti e non possono essere costituite da filo spinato; è consentito collocare il filo spinato esclusivamente fuori dai centri abitati ad un'altezza non inferiore di mt.2,20.

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti sopra indicati.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza dei termini predetti, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario per eliminare situazioni di pericolo, grave stato di abbandono e/o degrado anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

Art. 23 - Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo.

Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi che non vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 sono parimenti soggetti alle sanzioni previste dal presente regolamento in quanto responsabili solidali di detti comportamenti vietati.

Art. 24 - Sgombero della neve

I proprietari, gli amministratori, i conduttori e i possessori a qualsiasi titolo di edifici e stabili a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni eventualmente all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione.

I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.

La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 25 - Collocamento di condutture e/o luminarie

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle eventuali disposizioni comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27 - Giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccetto i cani, i quali devono essere sempre opportunamente custoditi con guinzaglio ed eventuale museruola;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) guastare o lordare i sedili ed altri elementi di arredo, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti ecc.;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

TITOLO 4 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Servizi, Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) Chiunque eserciti un'arte, eroghi un servizio, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2) I macchinari industriali e similari (motocompressori, soffiatori, macchine aspiratrici, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, celle frigo ecc...) devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 3) Le attività, i servizi e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, possono essere esercitate esclusivamente nei seguenti orari:

GIORNI FERIALI

- da ottobre ad aprile, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
- da maggio a settembre, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

GIORNI FESTIVI

- dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Eventuali deroghe di carattere eccezionale possono essere richieste all'Amministrazione Comunale.

4) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o l'interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...

5) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

6) Fatti salvi i limiti d'orario di cui al comma 3, le attività temporanee (quali ad esempio cantieri edili e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico) che comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

7) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma nei giorni feriali **dalle ore 07,00 alle ore 20,00**. L'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose (escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) deve essere limitata, di norma, agli intervalli orari **08,00 -13,00 e 15,00-19,00**.

I limiti orari e sonori relativi alle suddette attività sono contenuti nella D.G.R. n. 770/2011 in riferimento alla L.R. 23/2007 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo".

I competenti uffici comunali o dell'ARTA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, servizi, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei competenti uffici comunali, dell'ARTA o

delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio del servizio, dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

8) E' comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

ART. 29 - Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 01.00 e le ore 8.00.

I soggetti indicati al comma precedente devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le attività di intrattenimento musicale dal vivo o mediante apparecchi elettroacustici e diffusione sonora all'esterno dei locali ed a supporto dell'attività principale (es. **piano bar, DJ, musica dal vivo, Karaoke, ecc.**), da parte di pubblici esercizi (bar, ristoranti gelaterie) circoli privati, strutture ricettive, **sono svolte previa comunicazione da presentare, almeno 5 giorni prima, all'ufficio comunale competente** allegando, a seconda della tipologia, la seguente documentazione:

Dichiarazione del titolare del pubblico esercizio che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- a) che l'impianto musicale utilizzato, per le caratteristiche tecniche e la relativa taratura, rispetti i limiti di emissione sonora prescritti dalla vigente normativa e riportati nella tabella esplicativa contenuta nella D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011;
- b) che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo da non arrecare disturbo ai residenti;
- c) che, in occasione di esibizioni musicali dal vivo, gli artisti rispettino i limiti sonori citati utilizzando impianti già sottoposti alle verifiche di cui sopra o impianti propri aventi equivalenti valori di emissione preventivamente verificati;
- d) che l'attività venga svolta con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza ed incolumità degli avventori;
- e) che l'attività venga svolta senza variazioni dei prezzi delle consumazioni;
- f) di essere in possesso del permesso S.I.A.E.;
- g) di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- h) di assumere l'onere della pulizia dell'area interessata dall'evento antistante la propria attività.

Per le manifestazioni che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A) e che comunque non superino 85 db(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'evento sarà rilasciata, a cura dei competenti uffici comunali, previa disamina della documentazione prodotta e contestuale valutazione dell'evento stesso, o dell'eventuale concomitanza con altre attività similari, specificando le seguenti prescrizioni:

- **Durata massima 4 ore .**
- **limite orario di cessazione dell'evento MUSICALE : ore 00,30.**

L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un disk-jockey non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a **sei giorni al mese**. E' consentita invece la semplice attività di allietamento della clientela come sottofondo/filodiffusione all'interno del locale, complementare all'attività di somministrazione e senza arrecare disturbo alla quiete pubblica, fino alla chiusura dell'esercizio così come previsto dalla L.R. 11/2008 e s.m.i

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai Circoli Privati.

In occasione di particolari eventi che rivestano carattere di rilevante importanza, esclusività ed irripetibilità, è possibile inoltrare all'Amministrazione Comunale, **almeno 5 giorni prima**, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti orari e sonori prescritti dal Regolamento.

La deroga, a seguito di tutte le valutazioni del caso, potrà eventualmente essere rilasciata a carattere temporaneo ed avrà validità esclusivamente per l'evento da realizzarsi e comunque non oltre le ore **01.00 nei centri abitati** e le ore **01,30 fuori dai centri abitati** significando che, per centro abitato, deve intendersi la definizione data dall'art. 3 p. 8) del Nuovo Codice della Strada.

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt.659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995 n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L.R. 23/2007 comporta a norma dell' **art. 14 della L.R. 23 del 17.07.2007** l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

1) Il pagamento di una somma da **euro 516,00 ad euro 5.164,00** per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago o spettacoli musicali, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta autorizzazione comunale e per lo svolgimento delle stesse oltre i limiti orari stabiliti dal presente Regolamento, anche se in possesso del titolo autorizzativo ;

2) il pagamento di una somma da **euro 1.032,00 a euro 10.329,00** nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla **L. 447/95 e L.R. 23/2007**.

Art. 30 - Abitazioni private

1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.

3) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4) Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

5) Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati negli orari previsti all'art. 28. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 31 - Divieto di rumori, suoni e schiamazzi

E' vietato emettere canti, grida, schiamazzi, nonché diffondere musica mediante qualsiasi strumento ed attrezzatura senza autorizzazione, ove prevista, nelle vie e nelle piazze tanto nelle ore diurne che nelle ore notturne.

Negli spazi ed aree di cui sopra è vietato l'uso di strumenti musicali in particolare a percussione, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili **dalle ore 24.00 alle ore 7.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.**

Art. 32 - Artisti di strada e mestieri girovagli

Le attività degli artisti di strada e di chi esercita un mestiere girovago sono consentite solo sulle aree destinate alla circolazione pedonale non comprese in zone soggette a salvaguardia, a condizione che le esibizioni siano di breve durata, non rechino intralcio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

E' vietato l'uso di strumenti di amplificazione alimentati a corrente elettrica stabile e l'uso di generatori di corrente elettrica a scoppio. Le eventuali deroghe saranno rilasciate all'Amministrazione Comunale.

La eventuale raccolta di denaro deve essere resa facoltativa agli avventori, non sono ammesse pressioni o iniziative per ottenere cifre prestabilite di denaro.

Gli artisti di strada, durante le loro esibizioni, sono tenuti a mantenere decoro e pulizia e nel caso di presenza di animali, questi ultimi devono essere tenuti in modo tale da non arrecare danni o spavento per i passanti.

Art. 33 - Dispositivi acustici antifurto

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Art. 34 - Riduzione inquinamento atmosferico derivato da motori a scoppio in moto durante la sosta

Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 30.4.1992 N° 285 (Codice della strada) e successive modifiche, è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non connesse alla dinamica della circolazione.

Quanto sopra relativamente ad ogni area/spazio privato o pubblico compreso nel territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo e durante tutto l'arco delle 24 ore giornaliere;

Dall'obbligo di cui sopra sono escluse:

- a) le macchine operatrici, i mezzi d'opera, le macchine agricole e i veicoli speciali e di pubblica utilità, per il solo tempo necessario all'utilizzo delle apparecchiature che richiedono l'ausilio del motore acceso;
- b) i veicoli all'interno di officine meccaniche, centri revisioni e simili, muniti di apposita apparecchiatura per lo scarico dei fumi;
- c) i veicoli di Polizia e di Soccorso.

Art. 35 - Dissuasori sonori: cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine(*)

L'uso di dissuasori sonori – cannoncini antistorno – è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- Fascia oraria: dalle ore 7,30 alle ore 19,30, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine (*), con cadenza di sparo ogni 15 minuti;
- Nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 20.00 con le medesime interruzioni e la stessa cadenza.
- Ubicazione del dispositivo più possibile lontano dalle abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 mt. dai fabbricati di abitazione ad esclusione di quelli di proprietà del soggetto installatore.
- Qualora nel raggio di 500 metri dal punto di installazione siano già presenti altri impianti dissuasori, gli stessi dovranno essere sincronizzati con cadenza di sparo ogni 15 minuti. (7,30/7,45 -7,45/8,00 ecc.) in modo da essere coincidenti.
- L'installazione degli stessi è permessa a soggetti che praticano attività agricola esclusiva come coltivatori diretti e assimilabili;
- Sia presentata comunicazione all'ufficio di polizia municipale circa l'installazione indicando in planimetria l'esatta ubicazione dello stesso e il rispetto delle distanze sopracitate, il quale rilascia il conseguente nulla osta a seguito di verifica il rispetto dei criteri riportati nel presente regolamento.

(*) Rettifica apportata nel corso della seduta del 29/07/2016.

TITOLO 5 - MANTENIMENTO, PROTEZIONE, PROFILASSI E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

~~E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. — (*)~~

E' vietato, nelle aree esterne private di pertinenza delle abitazioni (giardini, terrazzi, balconi, ecc.) e nelle aree condominiali (cortili, parcheggi, vialetti), lasciare depositati gli escrementi dei propri animali a danno dell'igiene e della salute pubblica. In caso di permanenza di animali su balconi, terrazzi e simili i proprietari/detentori devono adottare gli accorgimenti più opportuni ad evitare stillicidi, lordure, esalazioni che rechino molestia ai passanti e al vicinato.

Ai trasgressori, ove non previsto dal regolamento condominiale ivi vigente, saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento di Polizia Urbana.

Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico, a garanzia della sicurezza di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno.

Gli agenti di P.M., oltre ad accertare le violazioni suddette a carico del proprietario o detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra ed a ricercare ogni possibile soluzione per evitare che l'animale rechi danno o disturbo.

Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere allontanato ed affidato alle competenti strutture di accoglienza canina o presso altra idonea struttura a scelta ed a spese del proprietario dell'animale.

Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

(*) Capoverso depennato a seguito approvazione emendamento nella seduta del 27.1.2014.

Art. 37 - Custodia e tutela degli animali

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso ed assicurandosi, nel caso di affidamento, che l'animale venga affidato a persone in grado di gestirlo correttamente.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

A tutela delle persone, degli altri animali, delle cose e della circolazione stradale, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio (ad una misura non superiore a metri 1,50), fatte salve le aree per cani appositamente individuate e, nel caso di cani di grande taglia e/o indole aggressiva, come previsto nel relativo elenco contenuto nell'ordinanza del Ministero della Salute (es. pit bull, rottweiler, dogo argentino, ecc.) anche muniti di idonea museruola che il detentore dovrà portare con sé, in materiale rigido o morbido, da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali.

I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.

Sono pure esenti i cani da pastore e da caccia nei soli momenti nei quali sono utilizzati rispettivamente per la guardia delle greggi o delle mandrie e per l'attività venatoria.

Qualora il cane insudici o depositi escrementi sul suolo pubblico, il suo proprietario o conduttore è obbligato a rimuoverli immediatamente con gli strumenti idonei (paletta e sacchetto monouso) che dovranno essere portati al seguito durante la conduzione ed esibiti su richiesta dei pubblici ufficiali incaricati.

Nell'ipotesi di omessa iscrizione dell'animale all'anagrafe canina (presso Servizio Veterinario ASL) , con relativa applicazione del microchip, sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 77,47 a euro 774,67** prevista dalla vigente L.R. n. 86/99. Fatto salvo quanto previsto da fonti normative superiori, ai proprietari, possessori o custodi ed affidatari di animali è altresì vietato:

- a) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;
- b) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, da cortile e/o da stalla;
- c) introdurre animali ad esclusione di cani e gatti nei parchi e giardini pubblici .

Art. 38 - Altri animali

Nel centro abitato è vietata la detenzione di animali da reddito. E' in ogni caso consentito detenere presso la propria abitazione munita di ~~ampio~~ **adeguato**(*) spazio ~~verde~~ (*)un numero limitato di avicoli e conigli per consumo familiare, sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere igienico sanitarie e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini.

Al fine di limitare i rischi igienico-sanitari, è vietato:

1) fornire alimenti ai piccioni (evitando di scuotere tovaglie o lasciare rifiuti organici ed alimenti all'esterno) ed è consigliabile :

- a) pulire le adiacenze esterne delle private abitazioni in modo da evitare che gli eventuali escrementi presenti a terra si seccino divenendo polverulenti;
- b) installare sistemi dissuasivi nell'ambito della propria abitazione e relative pertinenze.
- c) eliminare dal proprio edificio: insenature, buchi, fessure e quant'altro possa favorire la permanenza e la nidificazione dei piccioni.

2) In relazione alla problematica legata alla presenza di *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) ed ai relativi disagi e rischi per la salute, si dispone che tutti i cittadini e gli amministratori condominiali, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 ottobre, devono:

- a) evitare l'abbandono negli spazi aperti, sia pubblici che privati, compresi i giardini e terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- b) procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì utilizzati e sotto controllo da parte di chi ne ha la proprietà o l'uso, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta o accumulata a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- c) trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese. Indipendentemente dalla periodicità dei trattamenti (in relazione alla tipologia del prodotto usato ed alle indicazioni rese disponibili dalle farmacie e comunicate alla cittadinanza), questi vanno praticati dopo ogni pioggia;
- d) pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- e) introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, (quali i portafiori dei cimiteri ecc.) , filamenti di rame, sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- f) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi.
- g) i proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, devono assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
- h) i conduttori di orti devono privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- i) sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia, chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.

(*) Depennate le parole "ampio" e "verde"; la parola "ampio" è stata sostituita con la parola "adeguato", giusta emendamento approvato nel corso della seduta del 27.1.2014.

Art. 39 - Disposizioni sul verde privato

Senza la preventiva autorizzazione delle autorità competenti è vietato abbattere, capitozzare, sradicare gli alberi secolari tipici che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e/o di particolare pregio naturalistico con funzione ornamentale pur insistente su area privata.

Art. 40 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 41 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 42 - Accensione di fuochi

E' vietato bruciare materiali o rifiuti di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato sulle aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Nell'ambito dell'abitato, per accendere fuochi artificiali, anche in presenza di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve essere sempre richiesta l'autorizzazione alla competente autorità comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi, altri oggetti accesi, petardi ed altro che possano causare pericolo per le persone e cose.

Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50 a € 150.

Se dalla violazione è scaturito un incendio la sanzione è da € 150 a € 450, fatte salve le disposizioni del codice penale.

Articolo 43 - Canne fumarie

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine che emettono gas nocivi o fastidiosi. L'altezza

minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44 - Depositi esterni

Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

<p style="text-align: center;">TITOLO 7 - NORME COMUNI AI PUBBLICI ESERCIZI ED AGLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE</p>
--

Art. 45 - Vendita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro

Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.

E' altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di dieci metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.

Art. 46 - Obblighi per i gestori e i titolari

I titolari di autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili.

I soggetti gestori degli esercizi suddetti, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle 7.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare

alimenti e bevande solo se consumati all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza.

Laddove si verificano particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può disporre la revoca dell'autorizzazione per il tempo necessario all'accertamento e la verifica delle misure idonee ad assicurare il giusto temperamento tra le esigenze dell'attività dell'esercizio e la tutela della salute pubblica.

La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili alla gestione dell'esercizio, sono direttamente riconducibili all'attività stessa.

Agli accertamenti dell'entità e della gravità delle emissioni sonore provvedono, su richiesta dei soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.

TITOLO 8 -RIUNIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI

Articolo 47 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dal luogo ove si trova la salma, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo di culto in cui si svolgerà il rito funebre al termine del quale, rispettando le eventuali particolari disposizioni della Polizia Locale e della segnaletica stradale, raggiungeranno il luogo dove il corteo dovrà essere sciolto.

Le imprese funebri devono comunicare la formazione dei cortei funebri al Comando di P.L. con un preavviso di almeno 12 ore.

A tutti gli utenti stradali è vietato interrompere o attraversare un corteo funebre.

Articolo 48 – Processioni e manifestazioni.

Chiunque intenda organizzare o tenere processioni o altre manifestazioni folkloristiche e religiose che prevedono riunioni e cortei di persone, mezzi o di animali, dovranno darne comunicazione alla Questura di Teramo, al Sindaco al Comando di Polizia Locale, almeno **tre giorni** prima della data fissata al fine di concordare gli itinerari, eventualmente anche in contrasto con la viabilità vigente e predisporre il servizio di scorta. La circolazione sarà conseguentemente regolata con apposita ordinanza.

In casi di particolari eventi e circostanze è possibile derogare dai termini temporali previsti.

Art. 49 - Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, palchi, recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano essi eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima e successivamente al montaggio, collaudati e sottoposti ad opportuna verifica da parte di un tecnico abilitato .

Analogamente dicasi per le strutture di qualsiasi genere che saranno poste in essere da Comitati di festeggiamenti o Associazioni le quali al termine delle manifestazioni debbono essere prontamente rimosse.

Se le occupazioni interessano strade e pertinenze stradali dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comando di Polizia Locale per la salvaguardia della sicurezza della circolazione.

TITOLO 9 - SANZIONI

Art. 50 - Accertamento delle violazioni - Sanzioni amministrative pecuniarie

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è attribuita in via generale al Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza alle guardie giurate particolari del Comune di Mosciano Sant'Angelo, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale o altre associazioni che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Mosciano Sant'Angelo, gli Agenti giurati volontari delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 349/1986 e sue modificazioni, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti agli altri corpi ed organi di polizia statale o altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 50,00 a € 500,00** per le violazioni delle disposizioni contenute nei seguenti articoli:

- art. 12
- art. 15 comma 1 lett. a) e b)
- art. 22
- art. 23
- art. 24 commi 1 e 2
- art. 37 commi 3, 4 e 7
- art. 39
- art. 40
- art. 41
- art. 44

Per le violazioni delle altre disposizioni regolamentari, se non espressamente stabilita, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 a € 500,00**.

L'accertamento delle violazioni è eseguito secondo le disposizioni previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Art. 51 - Sanzioni accessorie

a) In caso di esercizio di attività non consentita dal presente regolamento, il trasgressore ha l'obbligo di sospendere o cessare immediatamente l'attività.

b) Se l'attività è soggetta ad autorizzazione o permesso, essa potrà riprendere solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

c) Nel caso in cui l'esercizio di un'attività non consentita comporti una modifica dello stato dei luoghi, il trasgressore ha l'obbligo di ripristinare immediatamente l'originaria situazione. In mancanza provvederà il Comune con diritto di rivalsa a carico del trasgressore.

d) Nel caso in cui entro giorni 15 dalla contestazione da parte degli organi di vigilanza, il trasgressore e/o obbligato in solido non provveda agli adempimenti richiesti, provvederà il Comune con diritto di rivalsa a carico degli stessi ()*

() Inserito con delibera CC n. 8-26/02/2021*

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
2. Tutte le disposizioni regolamentari ed ordinanze del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate;
3. Copia del presente regolamento è sempre visibile sul sito istituzionale del Comune e presso gli uffici comunali competenti durante l'orario di apertura al pubblico